

ACCORDO

Piano di Ristrutturazione 2017-2021 “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”

Il giorno 3 agosto 2017, in Siena

tra

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “l’Azienda”) anche in qualità di Capogruppo, MPS Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A. e Widiba S.p.A.

e

le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e Unità Sindacale Falcri Silcea Sinfub

Premesso che:

- In data 05.07.2017 è stato reso noto il Piano di Ristrutturazione 2017–2021 del Gruppo MPS approvato dalla Commissione Europea nel contesto del processo di Ricapitalizzazione Precauzionale della Banca, presentato alle Organizzazioni Sindacali il 06.07.2017;
- il Piano prevede, tra l’altro, una revisione del dimensionamento di tutte le strutture organizzative del Gruppo pari a circa 5.500 risorse, da realizzarsi, in prevalenza, attraverso manovre di accompagnamento all’uscita (circa 4.800 attraverso l’attivazione del Fondo di Solidarietà);
- con il presente Accordo, viene nuovamente sancita l’importanza di un coinvolgimento attivo del Sindacato, sia a livello centrale che periferico, confermando come il confronto fra le Parti rappresenti la strada da seguire al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano di Ristrutturazione.

le Parti, in ordine alle ricadute sul personale, convengono quanto di seguito

In linea con gli obiettivi di Piano, il Gruppo ha dichiarato, **per l’anno 2017**, l’ulteriore obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, **pari a n. 1.200 risorse**, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile. A tal fine, è intenzione delle Aziende del Gruppo gestire i processi di riduzione degli organici facendo ricorso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” di cui all’art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486, su base volontaria.

In particolare:

i dipendenti della Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e, a fronte della manovra oggetto del presente Accordo, dei Dirigenti aventi l'ultima retribuzione non superiore a quella prevista per un QD4 con anzianità e carriera contrattuale massime, che maturino i requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 31.10.2017 ed entro il 31.10.2022 potranno cessare dal servizio con effetto dal 31.10.2017 (ultimo giorno di servizio) per accedere al "Fondo di Solidarietà".

L'accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione di pensione anticipata è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità, qualora l'erogazione dello stesso venga interrotta entro la data stabilita per la cessazione dal servizio e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.

La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire orientativamente dal 28.08.2017 e non oltre il 16.09.2017, con le modalità che verranno comunicate dalla Banca in tempo utile.

Le Risorse, che vedranno accettata la domanda di adesione al Fondo di Solidarietà, dovranno tassativamente entro il 10.10.2017 rassegnare irrevocabili dimissioni telematiche dal servizio (ex D.M 15.12.2015), con effetto dal 31.10.2017 (ultimo giorno di servizio) pena la decadenza della domanda di accesso.

Le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sono finanziate nel rispetto del vigente quadro normativo (disposizioni legislative e Regolamento del Fondo di Solidarietà) e prevedono la corresponsione dell'assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata.

Con riferimento alle risorse per le quali le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà si rivelassero non in linea con le prestazioni previste nell'accordo del 23.12.2016 ed unicamente su questo argomento, le Aziende si impegnano ad adottare le medesime misure di sostegno attivo previste nella sopracitata intesa.

In caso di adesione con erogazione dell'assegno in forma rateale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà stesso, verranno mantenute le coperture assistenziali (Rimborso Spese Mediche) e le agevolazioni creditizie, condizioni e servizi tempo per tempo vigenti, che le Aziende avrebbero riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro. Le coperture suddette cesseranno con l'uscita dell'iscritto dal Fondo di Solidarietà; successivamente verranno applicate le previsioni aziendali tempo per tempo vigenti per il personale in quiescenza. Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 252/2005 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi statuti e/o regolamenti o accordi, ed il riscatto totale o parziale della posizione maturata. Il personale iscritto alla previdenza integrativa a prestazione definita che accederà al Fondo di Solidarietà godrà comunque dell'integrazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base, ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro e quello di maturazione dei predetti requisiti è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa.

In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che regolano la fattispecie, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge o l'orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà, in possesso dei requisiti per l'assunzione.

I dipendenti che alla data del presente accordo, risultino ancora soci della Cassa di Mutua Assistenza potranno continuare a mantenere la carica di socio beneficiando dei relativi servizi.

I dipendenti di Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba appartenenti alle categoria delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti, che entro il 31.10.2017 abbiano maturato o maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto ai trattamenti pensionistici AGO, potranno rassegnare entro il 10.10.2017 irrevocabili dimissioni dal servizio con effetto dal 31.10.2017 (ultimo giorno di servizio).

Le Parti prevedono un apposito **momento di verifica (in data 21.09.2017)** nell'ambito del quale verranno esaminate le domande pervenute e, qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in **numero superiore** alle eccedenze dichiarate (n.1.200), le Parti prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ovvero la maggiore età.

Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui al paragrafo che precede, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 31.08.2017.

Per tutti i lavoratori destinatari delle previsioni di cui al presente accordo restano ferme le previsioni inerenti la fruizione in misura proporzionale del numero di giorni di ferie, ex-festività e banca delle ore spettanti nonché le previsioni relative alle ASO.

Limitatamente ad un numero marginale di lavoratori ed al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche, le Aziende si riservano di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 31.12.2017.

Con la sottoscrizione della presente ipotesi di Accordo si esaurisce l'iter procedurale contrattualmente previsto in materia di tensioni occupazionali, di cui agli artt. 20 e 21 vigente CCNL di settore, avviato con comunicazione del 21.07.2017.

Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero intervenire modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, saranno effettuati appositi incontri tra le Parti firmatarie del presente Accordo per seguire attentamente l'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo di Solidarietà, impegnandosi a ricercare, nel contempo, possibili soluzioni condivise.

A tal proposito, è stato introdotto con integrazione U493 del 28.7.2017 alla normativa del D600 "Finanziamenti al personale in servizio o in quiescenza di BMPS", un'apposita linea di credito a tempo determinato, cui potrà far ricorso il Personale che aderisce al Fondo di Solidarietà, per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione da parte dell'INPS dell'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal ridotto Fondo.

Le Aziende si dichiarano inoltre disponibili a supportare i lavoratori per quanto riguarda la loro posizione individuale al fine di consentirne le migliori determinazioni.

Dichiarazione delle Aziende

Qualora nell'apposito momento di verifica previsto tra le Parti, emergesse che non è pervenuto un numero di domande sufficiente a raggiungere l'obiettivo previsto di riduzione degli organici attraverso il ricorso al Fondo di Solidarietà su base volontaria, le Parti stabiliranno, entro il termine di 15 giorni, le conseguenti misure e gli strumenti atti a conseguire detto obiettivo.

Siena, 3 agosto 2017

LE AZIENDE

LE OO.SS.